MODULARIO
B.A.C. - 101

MOD. 1 (S.G.)

Circ. 146 Roma, 17 DIC. 2002 20

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
Servizio II

All. DIRETTORI DEGLI UFFICI
ED ISTITUTI CENTRALI
E PERIFERICI
LORO SEDI

Prot. N. 81174 Allegati
UR-4601/11

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Personale a tempo determinato. Regime delle assenze.

Con circolare 48/2002 questo Segretariato ha diramato alcune istruzioni relative a quanto in oggetto.

Con successiva circolare 54/2002, emanata anche a seguito di contatti informali avuti con l'A.RA.N., fu comunicato che la recente entrata in vigore del D. Lgs. 368/2001 comportava una riconsiderazione della problematica, con conseguente integrazione del trattamento giuridico del personale interessato.

Poiché, peraltro, sussistevano perplessità circa la possibilità che la norma potesse incidere direttamente su disposizioni di natura contrattuale, la stessa A.RA.N. nel corso di un incontro appositamente indetto, ha fatto presente alle Amministrazioni che la previsione legislativa poteva operare in misura diversificata sui vari istituti contrattuali, introducendo o meno abrogazioni espresse: sulla questione, l'Agenzia si riservava di fornire elementi formali.

Con recente comunicazione, l'A.RA.N. ha trasmesso un prospetto definitivo **(All. 1)**, che rende conto della misura in cui la norma citata incide sulla disciplina in esame.

Da ciò emerge che, mentre alcune disposizioni trovano immediata attuazione (comportando l'abrogazione esplicita di istituti contrattuali), altre necessitano di essere recepite in sede contrattuale.

Si fa pertanto presente che, mentre la citata circolare 54/2002 deve intendersi abrogata (per la parte relativa alla questione in oggetto), **restano in vigore le disposizioni impartite con circolare 48/2002**.

Si rammenta a tutti i destinatari la necessità di attenersi alla regolamentazione di cui alla presente circolare.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Carmelo ROCCA)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

COMPARTO DEI MINISTERI

RAPPORTO DÌ LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il CCNL integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001, all'art. 19, introduce per la prima volta nella normativa del comparto dei Ministeri la regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il d.lgs. 368/2001, che reca una nuova regolamentazione della materia, prevede, altresì, la cessazione della disciplina negoziale dell'istituto alla scadenza dei contratti collettivi (31 dicembre 2001).

Anche in tale mutato contesto normativo, si ritiene, però, che dovrebbero mantenere la loro efficacia le sottoindicate clausole contrattuali:

- commi 2, 3, 4, che riguardano le modalità di assunzione (procedure selettive, programmazione triennale del fabbisogno, ecc.), nonché il comma 9 che prevede la possibilità di assumere anche a tempo parziale;
- commi 7 e 8 relativi alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro al termine indicato nel contratto e sull'eventualità di corresponsione dell'indennità di preavviso;
- comma 10 che concerne l'eventualità di prevedere un periodo di prova;
- comma 11, riguardante il trattamento economico e normativo del personale assunto con contratto a termine
- comma 12, che riguarda i casi di nullità del contratto a termine, con eccezione di quanto previsto alla lettera b) che fa riferimento all'ipotesi di nullità per assunzione al di fuori delle causali previste dal CCNL.
- comma 14, concernente il divieto di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi della nuova normativa, si ritiene che, invece, debbano essere eliminati:

- il comma 1, che riguarda le causali per le quali le amministrazioni possono assumere a tempo determinato. A ciò va aggiunto i commi 5 e 6 relativi alla possibilità di assunzione a tempo determinato per lo svolgimento d mansioni di altro lavoratore che svolge mansioni superiori;

- il comma 13, che riguarda la possibilità di prorogare il contratto, in quanto tale istituto viene ora disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. n. 368/2001;

- il comma 15, che recepiva il comma 4 dell'art. 23 della legge n. 56/87, espressamente abrogato dal d.lgs. n. 368/2001.

R